

ALL. A

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA E SPILAMBERTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

L'anno duemilaventicinque il giorno..... del mese di, in Vignola (Mo) presso gli uffici della Struttura Welfare Locale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

TRA

L'Unione di Comuni Terre di Castelli, (C.F. e partita IVA 02754930366), di seguito denominata "Unione", rappresentata dal Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott. Marco Antonioli, in esecuzione dell'atto monocratico del Presidente dell'Unione, Decreto nr.06 del 06/08/2024, e della DGU n. ____ del ____ 2026;,

E

La Scuola d'infanzia "Don Alessio Verucchi" di Montale Rangone, C.F. e P.I. 00757700364 rappresentata da _____

E

La Scuola dell'Infanzia "Don Papazzoni"- Fondazione- di Castelvetro, C.F. e P.I. 00766960363, rappresentata da _____

E

La Scuola d'infanzia parrocchiale "Sant'Antonino diacono martire" di Levizzano, C.F. e P. I. 01732480361, rappresentata da D _____

E

L'Asilo Infantile dell'opera "M. Quartieri" di Spilamberto, C.F. e P.I. 01729460368, rappresentata da _____

di seguito denominati Enti gestori

VISTI

- la L. 28 marzo 2003, n. 53, (Art. 2, comma 1, lettere d) ed e) che inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, assicura l'uguaglianza di opportunità, il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori e la generalizzazione dell'offerta formativa,

- la L. 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" che definisce il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali che *"corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia"* (art. 1, comma 2),

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10", finalizzata alla promozione e qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore dell'intero sistema nazionale di istruzione, come

definito dalla L. n. 62/2000, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di scelta educativa delle famiglie,

- la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” che all’art.18 garantisce il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo anche tramite la continuità educativa orizzontale e verticale,
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 che riforma il sistema nazionale di istruzione e formazione e il correlato D.Lgs. 65 del 13 aprile 2017 che, in attuazione della legge 107/2015, istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni di età,
- Il Decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito. n. 334 del 22/11/2021 di adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”,
- Il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n.43 del 24/02/2022 di adozione degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia,

PREMESSO

- che lo Statuto dell’Unione all’art. 3, comma 3, recita: “nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto”;
- che la presenza delle scuole dell’infanzia paritarie costituisce, per il forte radicamento nel tessuto sociale in cui operano, un valore da salvaguardare e una garanzia di pluralismo istituzionale che, dando vita ad un sistema integrato di servizi per l’infanzia, può offrire alle famiglie diverse opportunità formative ed educative e soddisfare l’universalità delle loro richieste;
- che il citato D.Lgs. 65/2017 affida agli Enti Locali un importante ruolo di valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso il coordinamento della programmazione dell’offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l’integrazione ed l’unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e gli Ente gestori delle scuole dell’infanzia paritarie sottoscrittori, nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

L'Unione riconosce il ruolo svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie quali componenti del sistema di istruzione e ne valorizza la funzione di interesse generale, concorrendo a garantire un'offerta educativa adeguata ai bisogni della comunità locale.

Art. 2 - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

L'Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione, tutti i bambini in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2. lett. E, della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.

L'accesso è riservato, in via prioritaria, ai bambini/e residenti nel Comune ove ha sede la scuola e, in subordine, ai bambini/e residenti nei Comuni dell'Unione.

Qualora l'Ente gestore, per motivi legati al proprio Statuto, accogliesse in via prioritaria bambini/e residenti in Comuni non facenti parte dell'Unione, il contributo di cui al successivo articolo 14 verrà decurtato proporzionalmente al numero di tali bambini.

Art. 3 - INTEGRAZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE CON DISABILITA'

Gli Enti gestori si impegnano a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini e delle bambine disabili nel rispetto della ripartizione delle competenze in capo ad Ausl, Scuola ed Ente Locale e sulla base della Diagnosi Funzionale/Profilo di funzionamento e delle eventuali altre indicazioni fornite dal servizio di NPIA per l'integrazione scolastica.

Parimenti, l'Unione si impegna, nel caso sia necessario un sostegno educativo-assistenziale, ad intervenire con gli stessi criteri e modalità osservate nelle scuole statali ai sensi *dell'Accordo di programma Distrettuale per l'inclusione scolastica degli allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado del Distretto di Vignola* approvato dal Comitato di Distretto con deliberazione n. 13/2024. Potrà pertanto assegnare personale educativo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (PEA) tramite la Cooperativa appaltatrice del servizio o, su richiesta della scuola, riconoscerà all'Ente Gestore una somma a destinazione vincolata dello stesso importo previsto in caso di pagamento diretto all'appaltatore. Poiché le scuole paritarie sono scuole autonome non facenti parte, come le scuole statali, di un unico Istituto Comprensivo, in caso di richieste di PEA in corso d'anno per nuove certificazioni o nuovi iscritti, se ne valuterà l'accoglimento in base alle risorse e nelle modalità da concordarsi.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie costituisce elemento qualificante dei servizi educativi e si ispira ai principi di collaborazione, trasparenza, inclusione e corresponsabilità educativa, in coerenza con la legge 10 marzo 2000, n. 62, con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni.

L'Ente gestore garantisce e promuove la partecipazione attiva delle famiglie alla vita della scuola, riconoscendone il ruolo fondamentale nel percorso educativo dei bambini e nella realizzazione del principio di corresponsabilità educativa.

Assicura idonee forme di partecipazione delle famiglie agli organismi collegiali e agli altri momenti di confronto e collaborazione previsti dal proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo della scuola.

In particolare l'ente gestore favorisce:

- la partecipazione dei genitori agli organi collegiali di partecipazione,
- la condivisione del progetto educativo e dell'offerta formativa,
- il dialogo costante tra scuola e famiglia in ordine al percorso educativo dei bambini.

Art.5 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

La presente convenzione ha fra i suoi obiettivi il sostegno all'accesso ed alla frequenza dei bambini e delle bambine al sistema scolastico territoriale nell'ottica della rete pubblico privato e nel quadro del sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni.

Pertanto gli Enti gestori si impegnano a definire una contribuzione da parte delle famiglie differenziata, anche in base alle loro condizioni socio-economiche.

Gli Enti gestori si impegnano a contenere le rette a carico delle famiglie di cui accertino, mediante l'utilizzo dello strumento dell'ISEE, condizioni di difficoltà socio-economiche.

Art. 6 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nel quadro di quanto stabilito dalla L. 10 marzo 2000, n. 62, gli Enti gestori, pur mantenendo la propria autonomia pedagogica, si impegnano a garantire un'offerta formativa rispettosa dei ritmi di apprendimento dei bambini e delle bambine, delle loro caratteristiche e delle vite di relazione oltre che conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti. La scuola assicura agli insegnanti ore annue di formazione con proposte autonome o aderendo a proposte di altri soggetti. La scuola dell'infanzia svolge attività didattica di norma per 8 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana e per almeno 39 settimane per anno scolastico. Le sezioni sono composte da un numero minimo di 15 bambini e massimo 28 bambini.

Art. 7 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO E CONTINUITA'

L'Unione e le scuole dell'infanzia private paritarie collaborano nella realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione così come previsto nel D.Lgs. 65/2016 e secondo la programmazione regionale, attraverso interventi volti a qualificare la rete dei servizi per l'infanzia.

L'Unione si rende promotrice in particolare, della partecipazione delle scuole private paritarie al C.P.D. (Coordinamento Pedagogico Distrettuale) al fine di concordare percorsi di formazione o iniziative comuni. I fondi eventualmente assegnati all'Unione dallo Stato e/o dalla Regione

verranno impiegati dalla stessa per il rafforzamento del sistema integrato 0-6 anni, prevedendo il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione degli interventi anche delle scuole dell'infanzia paritarie.

ART. 8 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Le scuole private paritarie si avvalgono di proprie figure professionali che svolgono il ruolo di coordinatore pedagogico e che, per l'Unione, sono di riferimento per le attività riguardanti il sistema integrato 0-6 anni.

Art. 9 - ADEGUATEZZA STRUTTURALE - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

L'Ente gestore utilizza locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle normative vigenti e applica le norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Nel servizio di ristorazione scolastica, si impegna ad applicare tutte le procedure di controllo di igiene e sicurezza alimentare di cui ai regolamenti CE n.852/2004 e n. 178/2002 (protocollo HACCP).

Art. 10 - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sul servizio di ristorazione scolastica sarà assicurata dai competenti servizi dell'AUSL.

Art. 11 - QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale docente deve essere in possesso del titolo di studio e delle eventuali abilitazioni previste dalle leggi dello Stato. I rapporti di lavoro saranno regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. E' facoltà dell'Amministrazione dell'Unione chiedere informazioni al riguardo. Gli Enti Gestori hanno l'obbligo di non avvalersi di personale che si trovi nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia".

E' possibile l'impiego di personale volontario, fermo restando gli obblighi di legge per l'utilizzo degli stessi.

Art. 12 - SERVIZIO DI TRASPORTO

Nell'eventualità in cui l'Ente gestore non effettui un autonomo servizio di trasporto, l'Unione, previa verifica della possibilità organizzativa e del non aggravio di alcun onere aggiuntivo, potrà consentire l'utilizzo dei propri scuolabus ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia paritaria per cui la famiglia ne faccia richiesta. Nel caso, la tariffa è corrisposta dalle famiglie all'Unione nelle modalità deliberate annualmente dalla Giunta.

Art. 13 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Ente gestore, all'avvio dell'anno scolastico, si impegna a comunicare all'Unione le informazioni relative a:

- nominativi degli iscritti, loro residenza e data di nascita,

- numero delle sezioni attivate,
- calendario scolastico e orari della scuola,
- rette applicate ,
- nominativi del personale insegnante e titolo di studio.

L'Ente gestore si impegna altresì a trasmettere copia del Bilancio consuntivo dell'attività dell'anno precedente in corrispondenza delle scadenze richieste dall'Ufficio VIII Ambito territoriale della provincia di Modena (di norma non oltre il mese di ottobre).

Art. 14 - ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo agli Enti gestori di provvedere sia all'assicurazione di tutto il personale per responsabilità civile per danni verso terzi ed infortuni sia alla copertura assicurativa dei bambini. A tutela degli stessi, le polizze dovranno offrire congrue garanzie e adeguati massimali.

Art.15 - IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione l'Unione riconosce all'Ente gestore un contributo economico.

Il contributo dell'Unione è riconosciuto nell'ambito di politiche volte sostenere la libertà di scelta delle famiglie rispetto alle opportunità formative ed educative, il diritto all'educazione di bambini e bambine e integra, senza sostituirli, i contributi statali e regionali destinati al funzionamento delle scuole paritarie.

Il contributo è destinato a concorrere al mantenimento di un'offerta educativa accessibile alle famiglie residenti, mediante il contenimento delle rette di frequenza per le famiglie che risultino in difficoltà socio economica e al mantenimento degli standard qualitativi del servizio.

Il contributo per l'anno scolastico 2026/2027 ammonta a € 14.700,00 per ciascuna sezione.

Il contributo, in base allo stanziamento di bilancio, sarà corrisposto in tre tranches:

- 1^ entro ottobre 2026 € 4.000,00 a sezione
- 2^ entro febbraio 2027 € 7.350,00 a sezione
- 3^ entro giugno 2027 € 3.350,00 a sezione

previa verifica della presentazione da parte delle scuole della documentazione indicata al precedente articolo 13.

L'eventuale erogazione della somma comunicata per la presenza di un bambino o di una bambina disabile accolto ai sensi del sopracitato articolo 3 avverrà in tre rate: la 1° entro dicembre, la 2° entro aprile, la 3° entro luglio previa trasmissione all'Unione di sintetica restituzione dell'attività svolta con il minore ed emissione da parte dell'Ente gestore di fattura/nota contabile relativa all'intervento effettuato;

Art. 16 - MODALITA' DI VERIFICA

Si prevede un incontro annuale tra i rappresentanti dell'Unione (politici e tecnici) e i rappresentanti delle scuole per un confronto sui temi oggetto della Convenzione e attinenti comunque il mondo dell'educazione e dell'istruzione. L'incontro è di norma convocato dall'Unione, ma può essere richiesto da ciascun Ente gestore qualora ne ravvisi la necessità.

ART 17 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'Art. 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, l'Ente Gestore ha l'obbligo di ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa e dell'erogazione del contributo, l'Unione verifica la regolarità della posizione e, in presenza di irregolarità, attiva il procedimento di intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

Art. 18 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2026/2027; avrà pertanto scadenza il 30/06/2027.

Art. 19 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione che degli Enti gestori, verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Per tutte controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente atto è competente il Foro di Modena.

Art. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Gli Enti gestori sono tenuti a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

Art. 22 - SPESE ED ONERI DELLA CONVENZIONE

Gli Enti gestori sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Sono a carico degli enti gestori tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbli-

go di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a taxa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte opera, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assumendo ogni responsabilità in ordine alla liceità del trattamento, all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate e all'esercizio dei diritti degli interessati.

I dati personali oggetto di scambio tra le Parti sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili, all'adempimento degli obblighi di legge e all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, evitando accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati.

Qualora, nell'attuazione della presente convenzione, si renda necessario configurare un diverso rapporto ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, le Parti provvederanno, ove richiesto dalla legge, alla stipula degli atti necessari a disciplinare i rispettivi ruoli e responsabilità.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare gli obblighi di riservatezza relativamente a tutte le informazioni e ai dati, anche non personali, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, utilizzandoli esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione.

Luogo e data

Per l'Unione Terre di Castelli

Per la Scuola d'infanzia Don Verucchi

Per la Scuola d'infanzia Don Papazzoni Fondazione

Per la Scuola d'infanzia Sant'Antonino diacono martire

Per l'Asilo infantile M. Quartieri
